

Prot.n.AIA.CRA/04/14822

Bologna, 12-05-04,

**Oggetto: Parere su requisiti tecnico-professionali per gli impianti di riscaldamento -condizionamento con sistemi elettronici.**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Parma in data 07/05/04 prot. n. 6022 in merito all'oggetto, nella seduta del 14/04/2004 ha deciso quanto di seguito.

Va preso atto che la moderna tecnologia ha portato ad individuare nuove applicazioni ad alta precisione ed affidabilità per la gestione degli impianti termici, di climatizzazione, e a gas.

I moderni impianti di climatizzazione possono infatti comprendere apparecchiature dotate di dispositivi elettrici ed elettronici atti a rendere maggiormente versatili ed efficienti gli impianti medesimi, quali, esemplificando, sistemi di autodiagnosi elettroniche, sensori che rilevano la presenza di sostanze nocive sospese nell'aria, ecc. Lo stesso dicasi per quanto concerne gli impianti di riscaldamento, dove la necessità del possesso dei requisiti di cui alle lettere A e B può rendersi necessaria per particolari funzionalità dei più moderni impianti, quali la gestione di microprocessori che sovrintendono alla gestione di pompe, di apparecchiature per il controllo elettronico su generatori termici modulari costituiti da più caldaie, o di microprocessori di controllo e regolazione dell'erogazione della potenza in funzione dell'utenza collegata.

E' di tutta evidenza come il possesso dei requisiti di cui alle lettere C-D-E dell'art. 1 legge 46/90 non sia sufficiente a coprire queste ulteriori professionalità, né a rendere automatica l'estensione seppure parziale delle lettere A-B medesimo articolo.


L'abilitazione per le normali operazioni di installazione, manutenzione, e riparazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento esula dalla possibilità d'intervenire sulla parte elettrica ed elettronica, che dovrà invece essere eventualmente affidata ad un operatore in possesso dei necessari requisiti.

Il possesso delle lettere C-D-E consente unicamente operazioni cosiddette "bordo macchina", che non necessitino dell'ampliamento dell'abilitazione.

In conclusione è quindi da ritenersi non ammissibile che i soggetti abilitati alla installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di cui alle lettere C-D-E dell'art. 1 legge 46/90, possano ottenere l'ampliamento dell'abilitazione anche per le lettere A-B medesimo articolo, in mancanza del possesso degli specifici requisiti per l'ottenimento di tali lettere.

Il Presidente CRA

Giulio Cavassini



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA PARMA Commissione Provinciale per l'Artigianato**

Prot. n. 0006022



OGGETTO: Richiesta di parere

Parma, li  
**7 MAG. 2003**

Spett.le  
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO V.le A. Moro, n. 38 40127  
BOLOGNA

Questa Commissione nella seduta del 16.04.2003, ha esaminato il quesito di tre imprenditori artigiani (tuttora iscritti ed abilitati per le lettere c-d-e dell'art. 1 della legge 46/90) che vorrebbero accedere anche ai requisiti tecnico - professionali per le lettere a - b, eventualmente anche in forma limitata.

Tale richiesta è motivata dal fatto che gli impianti di riscaldamento e condizionamento che vanno ad installare, hanno integrato sistemi di sicurezza e di allarme gestiti sia elettronicamente che elettricamente e di conseguenza viene richiesta la dichiarazione di conformità anche per questi settori.

Questa Commissione, preso atto delle nuove tecnologie e delle esigenze di mercato, sarebbe propensa ad esprimere parere favorevole e di concedere limitatamente agli impianti di riscaldamento e condizionamento, le lettere richieste.

Ad ogni buon conto, visto l'importanza del problema, ha ritenuto opportuno girare il quesito, che si trasmette peraltro in allegato, a codesta Spett. le Commissione.

Si ringrazia per l'attenzione e rimanendo in attesa di un cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Caraffini P.I. Claudio)